

COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE — POSTE E TELECOMUNICAZIONI
MARINA MERCANTILE

XCVI.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 DICEMBRE 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SAMMARTINO

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):	
COLLEONI ed altri: Ammissione ai concorsi delle ferrovie dello Stato del personale esonerato dalle ferrovie secondarie gestite in regime di concessione (4438)	935
PRESIDENTE	935, 936
COLLEONI	936
Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
SAMMARTINO e FORTINI: Modifica degli articoli 61, 64, 66 e 68 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, concernente la disciplina della circolazione stradale (<i>Modificata dalla VII Commissione permanente del Senato</i>) (3738-B)	936
PRESIDENTE, <i>Relatore f.f.</i>	936
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Ulteriore proroga dei termini della legge 21 ottobre 1950, n. 943, e dell'articolo 37 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, recanti provvedimenti a favore dell'Ente portuale Savona-Piemonte (<i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>) (4695)	937
PRESIDENTE, <i>Relatore</i>	937, 938
FRANCO RAFFAELE	938
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	938

La seduta comincia alle 9,30.

AMADEI GIUSEPPE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Colleoni ed altri: Ammissione ai concorsi delle ferrovie dello Stato del personale esonerato dalle ferrovie secondarie gestite in regime di concessione (4438).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Colleoni, Biaggi Nullo, Vicentini, Rampa, Di Vagno, Bellotti, Helfer, Zanibelli, Baldani Guerra, De Pascalis, Savoldi, Usvardi, Franceschini, Mussa Ivaldi Vercelli, Longoni, Fada: « Ammissione ai concorsi delle ferrovie dello Stato del personale esonerato dalle ferrovie secondarie gestite in regime di concessione ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella seduta di ieri abbiamo approvato l'articolo 1.

Dò lettura dell'articolo 2:

« Gli agenti di cui al precedente articolo 1 possono partecipare anche ai concorsi per posti in prova nei ruoli del personale delle ferrovie dello Stato già pubblicati, purché non siano state compilate le relative graduatorie alla data di presentazione della domanda di ammissione ai concorsi stessi ».

Come ho comunicato ieri, la Commissione affari costituzionali, nell'esprimere parere favorevole, propone di sostituire le parole: « purché non siano state compilate le relative graduatorie » con le altre: « purché non siano iniziate le procedure di esame ».

Pongo in votazione l'emendamento proposto dalla Commissione affari costituzionali.

(*E approvato*).

L'articolo 2 risulta pertanto così formulato:

ART. 2.

Gli agenti di cui al precedente articolo 1 possono partecipare anche ai concorsi per posti in prova nei ruoli del personale delle ferrovie dello Stato già pubblicati, purché non siano iniziate le procedure d'esame alla data di presentazione, della data di ammissione ai concorsi stessi.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*E approvato*).

L'onorevole Colleoni ha presentato il seguente articolo aggiuntivo 2-bis:

« Le domande di ammissione ai concorsi dovranno essere presentate non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

L'onorevole Colleoni ha presentato anche il seguente articolo aggiuntivo 2-ter:

« Per coloro che presenteranno la domanda di ammissione, purché la stessa riguardi il concorso per posti nella qualifica da loro già ricoperta presso le ferrovie in concessione, non è richiesto, qualora non lo abbiano consentito, il titolo di studio previsto dai rispettivi concorsi ».

Desidero far presente all'onorevole proponente che questo emendamento implica la richiesta del parere della Commissione affari costituzionali.

COLLEONI. In tal caso, non insisto sull'emendamento e lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'articolo 3. Ne do lettura:

ART. 3.

Gli agenti provenienti dalle società concessionarie sono iscritti alla data d'inquadramento nei ruoli del personale, al Fondo pen-

sioni delle ferrovie dello Stato di cui al decreto 22 aprile 1909, n. 229 e successive modificazioni.

Il servizio prestato anteriormente a tale data presso le società concessionarie con l'iscrizione al Fondo speciale di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporti, gestito dall'INPS, è utile ai fini della cessazione dal servizio, sia di ufficio, sia a domanda, ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, nonché ai fini del trattamento di pensione ai sensi del predetto decreto.

Lo speciale fondo del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, trasferirà al fondo pensioni delle ferrovie dello Stato la relativa riserva matematica corrispondente ai versamenti effettuati per ciascun dipendente.

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*);

Dò lettura dell'articolo 4:

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Sammartino e Fortini: Modifica degli articoli 61, 64, 66 e 68 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, concernente la disciplina della circolazione stradale (Modificata dalla VII Commissione permanente del Senato) (3738-B).

PRESIDENTE, *Relatore ff.* L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Sammartino e Fortini: « Modifica degli articoli 61, 64, 66 e 68 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, concernente la disciplina della circolazione stradale » (3738-B), approvata dalla nostra Commissione nella se-

IV LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1967

duta del 2 marzo 1967 e modificata dalla VII Commissione del Senato nella seduta del 29 novembre.

In assenza del Relatore, Amodio, riferirò io stesso sulle modificazioni apportate dal Senato.

Mi limito a dire che queste modifiche sono molto opportune, in quanto valgono a meglio disciplinare la materia.

Propongo, pertanto, alla Commissione di approvare la proposta di legge nel testo elaborato dal Senato.

In particolare, il Senato ha modificato il titolo del provvedimento, ha previsto che la targa provvisoria debba essere restituita e ha disciplinato le modalità di tale restituzione.

Passiamo all'esame delle modifiche apportate. La nostra Commissione aveva approvato un articolo unico del seguente tenore:

« I commi secondo e terzo dell'articolo 64 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono sostituiti dal comma seguente:

” Il foglio di via ha la validità massima di venti giorni e vale per i percorsi in esso indicati. I fogli di via rilasciati a veicoli nuovi per le operazioni di approvazione e immatricolazione consentono la circolazione senza limitazioni di percorrenza ” ».

La VII Commissione del Senato ha approvato il contenuto di tale articolo unico come articolo 2, e ha integrato la proposta con altri quattro articoli.

Poiché agli articoli 1, 3, 4 e 5 introdotti dalla VII Commissione del Senato, non sono stati presentati emendamenti, ne dò lettura e li pongo successivamente in votazione.

ART. 1.

Il secondo comma dell'articolo 61 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

« Detto Ufficio, oltre ad eseguire gli adempimenti di sua competenza, né dà immediata notizia all'Ispettorato della motorizzazione civile, al quale trasmette la carta di circolazione e la targa del veicolo ».

(È approvato).

ART. 3.

Il sesto comma dell'articolo 66 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

« I veicoli non ancora immatricolati che circolano per le operazioni di approvazione o si recano ai transiti di confine per l'esportazione devono essere muniti di una targa provvisoria. La targa provvisoria deve essere, successivamente, restituita all'atto della consegna della targa definitiva ».

(È approvato).

ART. 4.

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 68 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono sostituiti dai seguenti:

« Le targhe sono consegnate agli interessati dall'Ispettorato della motorizzazione civile all'atto della immatricolazione dei veicoli.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle targhe indicate nell'articolo 67, secondo comma ».

(È approvato).

ART. 5.

La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Ulteriore proroga dei termini della legge 21 ottobre 1950, n. 943, e dell'articolo 37 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, recanti provvedimenti a favore dell'Ente portuale Savona-Piemonte (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (4695).

PRESIDENTE, *Relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ulteriore proroga dei termini della legge 21 ottobre 1950, n. 943 e dell'articolo 37 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, recanti provvedimenti a favore dell'Ente portuale Savoana-Piemonte ».

Questo disegno di legge, già approvato dal Senato della Repubblica, tende a prorogare

al 31 dicembre 1968 le facilitazioni già concesse all'Ente portuale di Savona-Piemonte con la legge 31 ottobre 1950, n. 943, la quale dava facoltà all'ente stesso di riscuotere una tangente, fino ad un massimo di lire 15 a tonnellata metrica, per tutte le merci imbarcate o sbarcate nel porto stesso. Questo diritto concesso inizialmente per 15 anni, è stato prorogato, una prima volta, al 31 dicembre 1965, dalla legge 9 febbraio 1963, n. 82, e, successivamente, al 31 dicembre 1966, con la legge 23 dicembre 1965, n. 1417 e al 31 dicembre 1967, con la legge 29 dicembre 1966, n. 1195.

Giunti all'ultima scadenza senza che, purtroppo, il Parlamento abbia approvato ancora il progetto di legge (per altro, già da tempo all'esame del Senato) relativo all'istituzione del nuovo ente porto di Savona-Piemonte, si tratta di accordare un'ulteriore proroga di un anno, fino al 31 dicembre 1968, nella speranza che prima di allora il Parlamento dia una definitiva sistemazione al problema.

Dichiaro aperta la discussione generale.

FRANCO RAFFAELE. Siccome il Presidente ha fatto riferimento al progetto di legge di istituzione dell'ente porto di Savona-Piemonte, che sta davanti il Senato, vorrei ricordare, a noi stessi e al Governo, che da tempo è stata promessa la presentazione di una legge quadro dei porti italiani, che sola può garantire la definitiva sistemazione di tutti i nostri porti, ivi compreso quello di Savona. Noi speriamo pertanto che questa sia l'ultima proroga che dobbiamo approvare, tanto più che il mio gruppo si è già reso parte diligente in materia, presentando una proposta di legge quadro, che rappresenta un valido contributo alla soluzione di tutti i problemi dei porti italiani.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Pasisamo all'esame degli articoli. Non essendo stati presentati emendamenti, ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Il termine del 31 dicembre 1967 stabilito dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1966, n. 1195, per l'applicabilità in favore dell'Ente portuale Savona-Piemonte della tassa, non superiore a lire 15 per ogni tonnellata metrica, sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti di Savona e Vado Ligure, è ulteriormente prorogato di un anno.

(È approvato).

ART. 2.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 1968 l'Ente portuale Savona-Piemonte provvede all'esercizio dell'illuminazione e della pulizia del porto, con le modalità di cui all'articolo 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 943.

(È approvato).

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*:

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulle proposte e sul disegno di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge dei deputati Colleoni ed altri: « Ammissione ai corsi delle ferrovie dello Stato del personale esonerato dalle ferrovie secondarie gestite in regime di concessione » (4438):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Proposta di legge dei deputati Sammartino e Fortini: « Modifica degli articoli 61, 64, 66 e 68 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, concernente la disciplina della circolazione stradale » (Modificata dalla VII Commissione permanente del Senato) (3738-B):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Ulteriore proroga dei termini della legge 21 ottobre 1950, n. 943, e dell'articolo 37 della legge 9 febbraio 1963,

IV LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1967

n. 82, recanti provvedimenti a favore dell'ente portuale Savona-Piemonte » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (4695):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alba, Amadei Giuseppe, Baldani Guerra, Battistella, Belci, Calvaresi, Canestrari, Cap-

pugi, Cavallaro Nicola, Crocco, De Capua, Degli esposti, Fortini, Franco Raffaele, Giachini, Golinelli, Macchiavelli, Mancini Antonio, Marchesi, Pirastu, Rubeo, Sammartino, Sinesio e Veronesi.

La seduta termina alle 9,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO